Città Metropolitana di Roma Capitale

Dipartimento 08 Servizio 03

Gestione e controllo amministrativo-contabile degli appalti dell'edilizia scolastica

e-mail: l.leli@cittametropolitanaroma.gov.it

Proposta n. 99905312 del 26/11/2018

RIFERIMENTI CONTABILI

Atto Privo di Rilevanza Contabile

Responsabile del Procedimento s.palmierri

Determinazione firmata digitalmente da:

- Il Dirigente Servizio 03 Dipartimento 08 quale centro di responsabilita' in data 29/11/2018

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

R.U. 5067 del 29/11/2018

Oggetto: Lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti di pertinenza della Citta' Metropolitana di Roma - Sentenza TAR Lazio - Sentenza TAR Lazio n. 7472 del 9. 5. 2018 del 9. 5. 2018 - Presa d'atto annullamento bando di gara Lotto 1,2,3,5,8 e 9 - Revoca autotutela procedura di gara Lotti 4,6,7,10,11 e 12.

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 03 Dipartimento DIP08

Dott. LELI Luigi Maria

Viste le risultanze dell'Istruttoria effettuata ai sensi dell'art. 3 della L.241/90 e s.m.i dal responsabile del procedimento s.palmierri;

vista la DCM n. 28 del 10/07/2018 "Approvazione definitiva del Bilancio di previsione finanziario 2018 – 2020 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) 2018 – 2020. Salvaguardia equilibri di Bilancio 2018 – Art. 193 T.U.E.L.";

Visto il DCM di approvazione PEG n. 30 del 2.8.2018;

premesso che con Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017 è stato stabilito di approvare il progetto definitivo per la manutenzione ordinaria comprensivo del C.S.A., dei "Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" quadriennio 2018/2022 - suddiviso in 12 Lotti - per l'importo complessivo di €. 29.040.000,00;

che con la medesima Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017 è stato altresì stabilito di autorizzare l'esperimento di apposite gare concernenti i lavori di manutenzione ordinaria presso gli Istituti scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale, mediante procedura aperta, ex art. 60 D. Lgs .n. 50/2016, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa (art. 95 c.2 del codice), per ciascuno dei 12 Lotti di competenza del Dipartimento VIII - Servizio UD1 (Zona EST), Servizio 2° (Zona NORD), Servizio 1° (Zona SUD), per l'importo di 3.025.000,00 IVA 22% compresa per l'anno 2018, €. 7.260.000,00 IVA 22% compresa per l'anno 2022 (fino al 31/7) per €. 4.235.000,00 - per un importo complessivo di €. 29.040.000,00;

che la procedura aperta è stata indetta tra le ditte della categoria OG1, classifica adeguata, e che gli elaborati tecnici posti a base di gara sono stati sottoscritti da Personale con qualifica di ingegnere o di geometra;

che il relativo bando di gara è stato pubblicato in G.U.C.E. in data 28.2.2018;

considerato che Anime Lazio, Confapi Roma e Edilgamma srl, hanno presentato avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio apposito ricorso per l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, tra gli altri, della Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017, del bando di gara limitatamente ai lotti n. 1,2,3,5,8, e 9;

che il T.A.R. Lazio, Sezione II, con Decreto pubblicato il 10.4.2018 ha accolto l'istanza cautelare presentata nelle more della celebrazione della camera di consiglio, sospendendo la procedura limitatamente allo svolgimento delle operazioni di gara successive alla presentazione delle offerte;

che successivamente il medesimo T.A.R. Lazio, con sentenza n. 7472 del 9.5.2018, pubblicata il 5.7.2018, ha accolto parzialmente il ricorso in questione, annullando gli atti impugnati, relativi ai lotti 1,2,3,5,8 e 9, con le seguenti motivazioni:

- "La Legge di gara ha previsto, ai fini della comprova della necessaria qualificazione SOA, quale categoria prevalente la Categoria OG1, laddove risulta dagli atti di causa che buona parte degli immobili in rilievo appartengono alla categoria dei beni culturali in quanto sottoposti a vincolo ai sensi della Legge 1089/1939 ovvero ai sensi dell'art. 10 del D.lgs. 42/2004";
- "....quanto meno l'Amministrazione avrebbe dovuto differenziare gli immobili vincolati da quelli

non vincolati, scorporando le dovute categorie di qualificazione (OG1 e OG2) e così articolando l'appalto secondo la categoria e classifica corrispondente e/o scorporabile, evidenziando il tutto nel bando e prescrivendo le rispettive attestazioni in capo ai partecipanti";

- "....va ribadito che le attività, di qualsiasi entità e natura esse siano, da compiersi sugli edifici costituenti beni vincolati, dal punto di vista storico - culturale devono essere affidati a soggetti esecutori muniti dell'apposita quailficazione come richiesta dall'Amministrazione";

verificato che, a seguito di una ricognizione effettuata dai competenti Servizi Tecnici su tutti gli edifici interessati dal bando di gara è risultato che oltre ai lotti oggetto di ricorso e di conseguente pronuncia di annullamento, anche gli altri lotti presentavano immobili sottoposti a tutela;

visto il verbale della riunione tenutasi, nell'ambito del Dipartimento VIII, in data 5.11.2018, nel quale si legge, tra l'altro, quanto segue: "Si è, pertanto, richiesta a tutti i RUP oggi presenti una puntuale ricognizione degli immobili soggetti a tutela

nell'ambito di ciascun Lotto di gara, verificando in data odierna, sulla base della documentazione agli atti dei vari Uffici, che sussistono uno o più immobili vincolati in ciascun Lotto di gara. Si ritiene, pertanto, di dover redigere gli atti progettuali da porre a base della nuova gara, in coerenza con la normativa in materia di immobili vincolati, sia con riferimento ai requisiti di partecipazione alla nuova gara, sia con riferimento ai requisiti professionali richiesti per il progettista e per il direttore Lavori, ai sensi del D.M. 157/2017";

che si rende pertanto necessario applicare, in via di autotutela, i principi di diritto enunciati nella menzionata sentenza del TAR Lazio n. 7472 del 9.5.2018 - 5.7.2018 anche ai lotti n.ri 4,6,7,10,11,12 - non oggetto di impugnazione e quindi di pronuncia di annullamento - attraverso una revisione degli originari atti progettuali, mediante la previsione, nei relativi capitolati speciali d'appalto e quindi nel bando di gara, per gli immobili sottoposti a vincolo, della categoria OG2 come scorporabile e contestualmente prevedendo la sottoscrizione degli atti tecnici rivisitati da parte di dipendenti con profilo professionale di architetto ai sensi dell'art. 52 del R.D. 2537/1925 e del D.M. n. 157/2017;

considerato che come richiamato nei principi generali del DLgs 4272004, la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura e che, altresì, lo Stato, le regioni, le città metropolitane, le province e i comuni assicurano e sostengono la conservazione del patrimonio culturale e ne favoriscono la pubblica fruizione e la valorizzazione;

atteso che in data 12.11.2018 si è provveduto alla pubblicazione, sul sito Internet dell'Amministrazione, della comunicazione dell'avvio del procedimento di revoca della procedura di gara di cui ai lotti 4,6,7,10, 11 e 12 e che nel termine ivi stabilito non sono pervenute osservazioni al riguardo;

ritenuto quindi necessario prendere atto dell'annullamento disposto dal TAR Lazio con la menzionata sentenza n. 7472 del 9 maggio 2018 del bando di gara limitatamente ai Lotti n. 1,2,3,5,8 e 9, contestualmente provvedendo - per le motivazioni dianzi indicate nonché al fine di

rendere unitaria anche dal punto di vista della scadenza temporale l'attività di manutenzione di tutti gli edifici scolastici - alla revoca, in via di autotutela, della procedura di gara con riferimento ai lotti 4,6,7,10,11 e 12;

ritenuto, altresì, di dover procedere con successivo separato provvedimento all'approvazione delle nuove progettazioni e all'indizione delle nuove gare, contestualmente alla rettifica degli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017;

vista la L. 56/2014;

ritenuto di esprimere sul presente atto parere favorevole di regolarità tecnica e conformità dell'azione amministrativa ai sensi dell'art. 147/bis del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii;

Preso atto che il Direttore di Dipartimento ha apposto il visto di conformità agli indirizi dipartimentali ai sensi dell'art. 16 c. 4 del Regolamento sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Roma, approvato con Deliberazione G.P. n 1122/56 del 23/12/2003;

Visto l'art. 107, commi 2 e 3, del D. Lgs n. 267/2000 e s. m. i.;

DETERMINA

- 1) di prendere atto dell'annullamento, da parte del TAR Lazio Sezione 2° con sentenza n.7472 del 9.5.2018 pubblicata il 5.7.2018, del bando di gara, degli altri atti impugnati e, per l'effetto, della procedura di gara relativamente ai lotti n. 1,2,3,5,8 e 9 dell'appalto dei "Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" quadriennio 2018/2022 suddiviso in 12 Lotti ;
- 2) di procedere, in via di autotutela, per le motivazioni di cui in premessa, alla revoca del bando e, per l'effetto, della procedura di gara, con riferimento ai lotti n. 4,6,7,10,11 e 12 del medesimo appalto dei "Lavori di ripristino ed interventi negli edifici scolastici di pertinenza della Città Metropolitana di Roma Capitale" quadriennio 2018/2022 suddiviso in 12 Lotti -
- 3) di riservare a successivo separato provvedimento l'approvazione delle nuove progettazioni e l'indizione delle nuove gare, contestualmente alla rettifica degli impegni di spesa assunti con la Determinazione Dirigenziale n. 6104 del 29.12.2017;

Dott. LELI Luigi Maria